

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Infine, l'atto impugnato si basa sul regolamento (CE) della Commissione n. 790/2009 il quale sarebbe di per sé illegittimo.

Conclusioni delle ricorrenti

- Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare l'atto impugnato nella parte relativa all'acido borico e al tetraborato di sodio;
- dichiarare l'illegittimità del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, nella parte relativa all'acido borico e al tetraborato di sodio ⁽¹⁾; e
- condannare l'ECHA alle spese.

- ⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 235, pag. 1).
- ⁽²⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).
- ⁽³⁾ Direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967 196, pag. 1).

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento della decisione dell'agenzia per le sostanze chimiche di includere l'acido borico e il tetraborato di sodio nell'elenco preliminare delle sostanze determinato ai sensi dell'art. 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽²⁾. Le ricorrenti domando inoltre, ai sensi dell'art. 277 TFUE, la dichiarazione d'illegittimità del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, nei limiti in cui concerne l'acido borico e il tetraborato di sodio.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono i seguenti motivi:

In primo luogo, l'atto impugnato sarebbe stato adottato in violazione di forme sostanziali e sarebbe viziato da un errore di diritto in quanto non sarebbero stati soddisfatti i requisiti dell'art. 59 e dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006.

In secondo luogo, l'atto impugnato si baserebbe su un manifesto errore di valutazione e violerebbe il regolamento (CE) n. 1907/2006 in quanto l'ECHA non avrebbe fornito la prova né dimostrato che le sostanze boriche «soddisfano i criteri» per essere classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 2 ai sensi della direttiva 67/548 ⁽³⁾.

Inoltre, adottando l'atto impugnato, l'ECHA avrebbe violato il principio di diritto dell'UE della proporzionalità.

Ricorso proposto il 20 agosto 2010 — UPS Europe e United Parcel Service Deutschland/Commissione

(Causa T-344/10)

(2010/C 288/94)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: UPS Europe NV/SA (Bruxelles, Belgio) e United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Germania) (rappresentanti: T.R. Ottervanger e E.V.A. Henny, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

- Dichiarare, in conformità all'art. 265 TFUE, che la Commissione ha errato per carenza non definendo la propria posizione nella pratica C 36/07 (ex NN 25/07) — Germania/Deutsche Post; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente domanda, le ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 265 TFUE, che si dichiari che la Commissione ha errato per carenza non definendo la propria posizione nella pratica C 36/07 (ex NN 25/07) — Germania/Deutsche Post (GU 2007, C 245, pag. 21).

A sostegno del ricorso, le ricorrenti asseriscono che la Commissione, non avendo definito la propria posizione nella summenzionata procedura di inchiesta in un lasso di tempo ragionevole, avrebbe violato gli artt. 7 e 13 del regolamento (CE) n. 659/1999 ⁽¹⁾.

Per di più, venendo meno all'obbligo di definire la propria posizione in un ragionevole periodo di tempo, la Commissione ha anche violato i principi di buona amministrazione e di certezza del diritto. Secondo le ricorrenti il principio di sana amministrazione avrebbe dovuto essere rispettato, essendo uno dei principi generali comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Per giunta, tale principio è chiaramente riflesso nell'art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2010 C 83, pag. 389).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del trattato CE (GU 1999 L 83, pag. 1).

Ricorso proposto il 18 agosto 2010 — Borax Europe/ECHA

(Causa T-346/10)

(2010/C 288/95)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Borax Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: K. Nordlander, lawyer e H. Pearson, Solicitor)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;

— Annullare la decisione della ECHA di identificare alcune sostanze a base di borato come «sostanze estremamente problematiche» che soddisfano i criteri di cui all'art. 57, lett. c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (in prosieguo: il «regolamento REACH») ⁽¹⁾ e di aggiungerle all'elenco di sostanze ad altissimo rischio candidate all'autorizzazione (in prosieguo: l'«elenco di sostanze candidate») il 18 giugno 2010 (in prosieguo: l'«atto impugnato»);

— Condannare l'ECHA alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della ECHA di identificare alcune sostanze a base di borato come «sostanze estremamente problematiche» che soddisfano i criteri di cui all'art. 57, lett. c), del REACH e di aggiungerle all'elenco di sostanze candidate il 18 giugno 2010. L'atto impugnato è stato reso noto alla ricorrente con un comunicato stampa dell'ECHA del 18 giugno 2010.

Le sostanze a base di borato delle quali la ricorrente contesta l'inclusione nell'elenco di sostanze candidate da parte dell'atto impugnato sono: l'acido borico (n. CAS 10043-35-3, n. CE 233-139-2); il tetraborato di disodio, anidro; il tetraborato di disodio decaidrato; il tetraborato di disodio pentaidrato (n. CAS 1330-43-4, 1303-96-4, 12179-04-3, n. CE 215-540-4) (in prosieguo: i «borati»).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo: l'atto impugnato deve essere annullato poiché basato su fascicoli dell'allegato XV contenenti errori manifesti che comportano una violazione di una forma sostanziale prevista all'art. 59 del REACH. Tali fascicoli, per giustificare l'azione della ECHA, indicano che i borati sono attualmente classificati nella parte 3 dell'allegato VI al regolamento (CE) n. 1272/2008, cosa, di fatto, errata.

Secondo motivo: l'ECHA ha adottato l'atto impugnato senza assolvere la sua funzione consistente nell'esaminare «nel merito» se i borati soddisfino i criteri di cui all'art. 57, lett. c) del REACH. Pertanto, l'ECHA, nell'adottare l'atto contestato, ha commesso manifesti errori di valutazione, ha ecceduto i suoi poteri e ha violato il principio di buona amministrazione.